

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2018, n. 31-7963

Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con la Commissione Territoriale di Torino per il riconoscimento della protezione internazionale, nell'ambito del progetto "L'anello forte. Rete Antitratta Piemonte e Valle d'Aosta" accreditato presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri - bando 2/2017.

A relazione dell'Assessore Cerutti:

Premesso che:

il grave fenomeno della tratta degli esseri umani coinvolge persone di varie nazionalità, assoggettate a diverse tipologie di sfruttamento (sessuale, lavorativo, accattonaggio, economie illegali), sia manifeste e facilmente individuabili, sia non espresse e dissimulate proprio al fine di non essere comprese e contrastate;

la Legge 11 agosto 2003 n. 228 "Misure contro la tratta di persone" fornisce strumenti di contrasto al fenomeno della tratta degli esseri umani, che costituisce una grave violazione dei diritti della persona;

l'art 18 del D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e s.m.i.", prevede misure di protezione sociale delle persone vittime della tratta e consente loro di aderire ad un programma di assistenza e integrazione sociale affidato agli enti locali o a soggetti privati accreditati;

l'Italia è uno dei paesi europei maggiormente interessati dal fenomeno della tratta e per questo si è dotata ormai da molti anni di un sistema di interventi per contrastare al contempo le organizzazioni criminali e garantire adeguata protezione alle persone vittime della tratta, sulla base di un approccio orientato alla centralità dell'individuo ed alla tutela dei diritti umani;

il "Piano Nazionale di Azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018" adottato in data in data 26 febbraio 2016 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha definito strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime;

il predetto Piano Nazionale ha costituito una Cabina di Regia Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità presieduta dall'autorità politica di riferimento in materia e composta dai rappresentanti delle Amministrazioni Centrali, dai rappresentanti delle Regioni e dai rappresentanti degli enti locali designati in sede di Conferenza Stato-città, demandando alle singole Regioni l'istituzione di una Cabina di regia regionale;

la Regione Piemonte è impegnata da quasi vent'anni nel contrasto al traffico di esseri umani e ha ritenuto opportuno mettere a punto un progetto a coordinamento regionale, finalizzato ad armonizzare e rendere coerenti le azioni a tal fine realizzate sul proprio territorio dai numerosi soggetti istituzionali e non, attraverso la candidatura dei progetti a valere sui bandi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità.

Dato atto che:

la Regione Piemonte è l'ente capofila del progetto per attività a favore della popolazione immigrata (rifugiati e richiedenti asilo vittime di tratta e sfruttamento degli esseri umani), che realizza interventi volti a garantire le misure di assistenza e tutela previste dalla normativa vigente in favore delle persone vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.) o comunque di forme di grave sfruttamento, nell'ambito del bando 2/2017 denominato "L'anello forte. Rete Antitratta Piemonte e Valle d'Aosta" (di cui alla D.G.R. n. 15 - 5313 del 10/07/2017) e realizzato da enti locali e associazioni iscritte nella sezione seconda del Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

con la DGR n. 27 -4394 del 19 dicembre 2016 è stata istituita, nell'ambito del suddetto Piano Nazionale di Azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2016-2018, una Cabina di regia regionale contro la tratta e lo sfruttamento degli esseri umani, della quale è membro un rappresentante per ognuna delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale del Piemonte, di cui all'articolo 4 del dlgs 25/2008.

Preso atto che sempre più frequentemente la Commissione Territoriale di Torino esamina richieste di protezione internazionale, provenienti da persone, talvolta anche minorenni, che è ragionevole ritenere possano essere vittime di tratta, riduzione o mantenimento in schiavitù o comunque di situazioni di violenza o grave sfruttamento.

Richiamato che tra gli obiettivi e le attività del progetto “L’anello forte. Rete Antitratta Piemonte e Valle d’Aosta” vi è anche quello di favorire l’emersione delle vicende di tratta o di sfruttamento che si verificano sul territorio e dunque di effettuare nei diversi ambiti di operatività l’identificazione delle vittime, al fine di consentire l’attivazione degli interventi di prima assistenza prevista dalla normativa vigente.

Dato atto che:

le peculiarità degli aspetti relativi ai richiedenti protezione internazionale che si ritiene possano essere vittime di tratta, necessitano di adeguate misure di tutela, assistenza e protezione previste dalla normativa vigente a tutela delle vittime di tratta e grave sfruttamento;

al fine di favorire l’identificazione delle vittime di tratta nel procedimento di riconoscimento della protezione internazionale è stata condivisa con la Commissione Territoriale di Torino la necessità di adottare procedure operative standard, così come descritte nelle *Linee Guida della Commissione Nazionale per l’identificazione delle vittime della tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral*, approvate dalla Commissione nazionale per il diritto d’asilo nella seduta del 30 novembre 2016.

Ritenuto pertanto necessario formalizzare la collaborazione tra la Regione Piemonte, in quanto titolare del progetto “L’anello forte. Rete Antitratta Piemonte e Valle d’Aosta” e la Commissione Territoriale di Torino, con un Protocollo, il cui schema è posto in allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per l’adozione di misure e procedure operative come descritte nelle sopra citate Linee Guida, nell’ambito della procedura di riconoscimento della protezione internazionale.

Visto il D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i.;

visti gli artt. 18 D.lgs. 286/98 e 27 D.P.R. 394/99;

vista la L. 228 dell’11.08.2003;

visto il D.P.R. n. 179/2011;

visto il Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani adottato dal Consiglio dei Ministri in data 26.02.2016;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16.05.2016;

visto il D.P.C.M. del 16 maggio 2016 recante la disciplina del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all’art. 18 comma 3bis D.Lgs 286/1998;

visto il D.lgs 28 agosto 2015, n. 142;

viste le Linee Guida della Commissione Nazionale per l’identificazione delle vittime della tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral;

visto il D.Lgs. n. 165/2001;

vista la L.r. 23/2008;

visti gli artt. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.P.AA.”;

vista la DGR n. 27 -4394 del 19 dicembre 2016 “Istituzione di una Cabina di regia regionale contro la tratta e lo sfruttamento degli esseri umani”;

vista la D.G.R. n. 15 -5313 del 10 luglio 2017 “Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2016 -Bando pubblicato il 03/7/2017 del Dipartimento delle Pari Opportunità per il

finanziamento di un progetto contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani. Candidatura della Regione Piemonte e delega alla Direzione Coesione Sociale ai relativi atti”.

Dato atto che la sottoscrizione del suddetto Protocollo non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

-di approvare, nell'ambito del progetto "L'anello forte. Rete Antitratta Piemonte e Valle d'Aosta" accreditato presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri - bando 2/2017, lo schema di Protocollo, posto in allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Piemonte e la Commissione Territoriale di Torino per l'adozione di misure e procedure operative standard, nell'ambito della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, in conformità alle *Linee Guida della Commissione Nazionale per l'identificazione delle vittime della tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral*, approvate dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo nella seduta del 30 novembre 2016;

-di demandare l'Assessora alle Politiche giovanili, Diritto allo studio universitario, Cooperazione decentrata internazionale, Pari opportunità, Diritti civili, Immigrazione, alla firma del suddetto Protocollo;

-di demandare alla Direzione Coesione Sociale l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

-di dare atto che la sottoscrizione del suddetto Protocollo non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi del 23 lettera d) del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato



Ministero dell'Interno
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**LA COMMISSIONE TERRITORIALE DI TORINO
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

E

LA REGIONE PIEMONTE

**Ente capofila del Progetto per attività a favore della popolazione immigrata
(rifugiati e richiedenti asilo vittime di tratta e sfruttamento degli esseri umani) nel territorio
delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta,
accreditato presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e, nell'ambito del bando 2/2017, denominato "L'anello forte. Rete Antitratta
Piemonte e Valle d'Aosta"**

VISTI

- la Convenzione di Ginevra sullo Status dei rifugiati del 1951;
- il Protocollo di Palermo - Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 dedicato alla tratta di esseri umani, ratificato dall'ordinamento italiano con legge 146/2006;
- le Linee Guida di Protezione Internazionale dell'UNHCR concernenti l'applicazione dell'articolo 1 A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio tratta;
- la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall'ordinamento italiano con legge 848/1955;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa n.197 del 16.05.05 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, ratificata dall'ordinamento italiano con legge 108/2010;
- la Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
- la direttiva 2009/52/UE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- la direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI;
- la direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), e la direttiva 2013/33/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione);
- il decreto legislativo 24/2014 recante attuazione della direttiva 2011/36/UE e in particolare l'art.10;
- il decreto legislativo 251/2007, così come modificato dal D.lgs 18/14 in attuazione della direttiva 2011/95/UE;
- il decreto legislativo 142/15 in attuazione della direttiva 2013/32/UE;
- gli artt. 18 D.lgs. 286/98 e 27 D.P.R. 394/99;
- l'art. 32 comma 3bis D.Lgs. 25/2008;
- l'art 8 del D. lgs. 25/2008 che in particolare recita che *“Ove necessario ai fini dell'esame della domanda, la Commissione territoriale può consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori”*;
- la legge 11 agosto 2003 n.228 recante misure contro la tratta di persone;
- il Piano Nazionale di azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2016-2018 adottato dal Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2016;
- il D.P.C.M. del 16 maggio 2016 recante la disciplina del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 comma 3bis D.Lgs 286/1998;
- le Linee Guida della Commissione Nazionale per l'identificazione delle vittime della tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 20.06.2014 tra la Commissione Territoriale di Torino ed il Comune di Torino;
- La DGR n. 27 -4394 del 19 dicembre 2016 con la quale la Regione Piemonte ha istituito una Cabina di regia regionale contro la tratta e lo sfruttamento degli esseri umani, della quale è membro 1 rappresentante per ognuna delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale del Piemonte;

PREMESSO CHE

- la tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo e sessuale rientra fra le più gravi e sempre attuali violazioni dei diritti fondamentali;
- tale pratica è esplicitamente vietata dalle citate norme internazionali, europee e nazionali, vincolanti, in materia di tutela dei diritti umani;
- sempre più frequentemente la Commissione Territoriale di Torino esamina richieste di protezione internazionale, provenienti da persone, talvolta anche minorenni, che è ragionevole ritenere possano essere vittime di tratta, riduzione o mantenimento in schiavitù o comunque di situazioni di violenza o grave sfruttamento;
- la Regione Piemonte è l'ente capofila del Progetto per attività a favore della popolazione immigrata (rifugiati e richiedenti asilo vittime di tratta e sfruttamento degli esseri umani) che realizza interventi volti a garantire le misure di assistenza e tutela previste dalla normativa vigente in favore delle persone vittime dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù (art.600 c.p.), tratta di persone (art. 601c.p.) o comunque di forme di grave sfruttamento, nell'ambito del bando 2/2017 denominato "L'anello forte. Rete Antitratta Piemonte e Valle d'Aosta" (di seguito, "il Progetto");
- il Progetto è accreditato presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento di programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 comma 3bis D.lgs. 286/98 e ha un'operatività sulle regioni Piemonte e Valle d'Aosta;
- tra gli obiettivi e le attività del Progetto vi è anche quello di favorire l'emersione delle vicende di tratta o comunque di sfruttamento che si verificano sul territorio e dunque di effettuare nei diversi ambiti di operatività l'identificazione delle vittime, al fine di consentire l'attivazione degli interventi di prima assistenza prevista dalla normativa vigente;
- alla luce delle peculiarità degli aspetti relativi ai richiedenti protezione internazionale che si ritiene possano essere vittime di tratta di persone e della complessità dell'identificazione e dell'emersione della reale vicenda subita da tali persone, sono necessarie esperienza e competenze specifiche, anche al fine di mettere in atto le adeguate misure di tutela, assistenza e protezione previste dalla normativa vigente a tutela delle vittime di tratta e grave sfruttamento;
- al fine di favorire l'identificazione delle vittime di tratta nel procedimento di riconoscimento della protezione internazionale è necessario adottare procedure operative standard, così come descritte nelle *Linee Guida della Commissione Nazionale per l'identificazione delle vittime della tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral*;
- conseguentemente, anche alla luce dei risultati positivi conseguiti con la sottoscrizione del protocollo del 20.06.2014 con il Comune di Torino è opportuno formalizzare la collaborazione tra la Commissione Territoriale e la Regione Piemonte, in quanto titolare del Progetto, con un atto che preveda l'adozione, nell'ambito della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, di misure e procedure operative come descritte nelle sopra citate Linee Guida.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, si conviene quanto segue

1

La Commissione Territoriale di Torino e le annesse sezioni, unitamente a tutti gli enti attuatori del Progetto, questi ultimi nei limiti delle risorse stanziare, si dichiarano disponibili a collaborare per l'identificazione di possibili vittime di tratta tra coloro che presentano domanda di protezione internazionale alla Commissione Territoriale di Torino, al fine di garantire l'adozione delle adeguate misure di tutela e protezione, e nell'acquisizione di elementi valutativi necessari all'esercizio delle funzioni istruttorie e di tutela di cui la Commissione territoriale è titolare.

2

In seguito all'emersione di elementi che possano far ragionevolmente ritenere che il/la richiedente asilo sia vittima di tratta o che sia a rischio di divenirlo, la Commissione Territoriale, previa acquisizione del consenso dell'interessato/a e nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione internazionale, segnala il caso a chi di competenza del Progetto, fornendo agli enti attuatori le informazioni necessarie a condurre un colloquio di approfondimento e compilando a tal fine un'apposita scheda. Le modalità e i criteri della segnalazione agli enti attuatori si basano sulle prassi operative concordate dalle parti.

3

In seguito alla segnalazione, la Commissione Territoriale sospende il procedimento per un termine massimo di quattro mesi.

4

Successivamente alla segnalazione, il personale dell'ente attuatore del Progetto si rende disponibile a svolgere alcuni colloqui con la presunta vittima di tratta, eventualmente avvalendosi di mediatori culturali esperti del fenomeno, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al punto n. 1.

5

Dopo il primo contatto del richiedente protezione internazionale con gli operatori dell'ente attuatore, questi ultimi si impegnano ad inviare alla Commissione una comunicazione relativa all'effettivo avvio o meno dei colloqui entro un termine massimo di 30 giorni dalla segnalazione.

6

Alla conclusione del percorso avviato dal richiedente con l'ente attuatore, e dunque all'esito di un numero di colloqui che l'ente stesso riterrà congruo, l'ente attuatore invia, entro il termine massimo di quattro mesi dalla segnalazione, una relazione in cui riporta gli elementi utili per la decisione della Commissione Territoriale. La relazione dell'ente attuatore viene acquisita agli atti nell'ambito del procedimento presso la Commissione territoriale ed ha natura di parere.

7

Gli Enti attuatori si impegnano a uniformare le modalità di svolgimento dei colloqui e le relazioni redatte a conclusione del percorso anti-tratta, secondo le prassi operative concordate dalle parti.

8

Acquisita la relazione dell'ente attuatore, la Commissione Territoriale si riserva di valutare il caso proseguendo l'istruttoria, dove necessario, e infine assumendo la decisione.

9

In ogni caso l'esito dei colloqui o la mancata adesione del/della richiedente al programma di protezione per vittime di tratta o di grave sfruttamento non vincola la decisione nel merito per il riconoscimento della protezione internazionale.

10

La Regione Piemonte, in qualità di Ente capofila del Progetto, si impegna a collaborare con la Commissione Territoriale anche in relazione a situazioni di vittime di tratta già accolte o prese in carico dagli enti attuatori. A tal fine, gli enti attuatori redigono una relazione di accompagnamento da inviare possibilmente prima dell'intervista dell'interessato.

11

La Regione Piemonte, in qualità di Ente capofila, e la Commissione Territoriale di Torino si impegnano a realizzare, alla presenza degli enti attuatori, incontri periodici per una verifica aggiornata sull'attuazione del presente Protocollo per favorire lo scambio reciproco di conoscenze sul fenomeno della tratta di esseri umani ed ottimizzare le modalità di collaborazione.

12

La Regione Piemonte e la Commissione Territoriale di Torino si impegnano a promuovere attività formative congiunte negli ambiti di propria competenza, anche rivolte agli interpreti della Commissione e agli operatori degli enti presso i quali sono ospiti i/le richiedenti asilo vittime o potenziali vittime di tratta e sfruttamento, e a rafforzare l'expertise degli operatori coinvolti nelle problematiche connesse ai minori, all'ambito lavorativo e all'accattonaggio.

13

Il Protocollo d'intesa ha validità dalla data di sottoscrizione e per tutta la durata del progetto "L'anello forte. Rete Antitratta Piemonte e Valle d'Aosta" e delle sue successive edizioni, salvo nel caso in cui il Progetto cessi l'attività o non sia più accreditato presso il Dipartimento per le Pari Opportunità, o si risolva la Convenzione tra la Regione Piemonte e l'ente attuatore.

14

Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari a carico di alcuna delle parti.

Torino,

La Presidente della Commissione Territoriale
per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Torino
(Laura CASSIO)

L'Assessora alle Pari Opportunità e
all'Immigrazione della Regione Piemonte
(Monica CERUTTI)